



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.5.2006
COM(2006) 228 definitivo

2004/0152 (COD)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma "GIOVENTÙ IN AZIONE" per il periodo 2007-2013

**Adattamento in seguito all'accordo del 17 maggio 2006
sulle prospettive finanziarie 2007-2013**

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- (1) Il 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "GIOVENTÙ IN AZIONE" per il periodo 2007-2013¹. La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 luglio 2004.
- (2) Il comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 10 marzo 2005².
- (3) Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere il 17 novembre 2004³.
- (4) Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 25 ottobre 2005⁴.
- (5) Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico parziale in data 15 novembre 2005 e molti degli emendamenti del Parlamento europeo sono stati interamente, parzialmente o nella sostanza incorporati nel testo del Consiglio.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La finalità principale del programma "Gioventù in azione" è quella di promuovere le esperienze dei giovani in materia di cittadinanza europea, offrendo loro mezzi e strumenti per dare ad essa maggiore concretezza attraverso varie forme di impegno attivo a livello europeo, nazionale e locale.

Il programma dovrebbe inoltre puntare a promuovere la solidarietà tra i giovani al fine, tra l'altro, di rafforzare la coesione sociale nell'Unione e promuovere la comprensione reciproca tra i giovani dei vari paesi. Dovrebbe altresì incoraggiare lo spirito di iniziativa, d'impresa e di creatività dei giovani e consentire loro di acquisire le competenze essenziali al loro sviluppo personale e professionale.

Dovrebbe infine contribuire a sviluppare la qualità dei sistemi che sostengono le attività dei giovani, oltre che la capacità delle organizzazioni giovanili di stimolare attività per i giovani e promuovere la cooperazione europea in materia di politica della gioventù. L'obiettivo dichiarato è quello di massimizzare gli effetti dell'azione comunitaria a livello nazionale, regionale e locale, sempre nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Ai fini del conseguimento di questi obiettivi, il programma si articolerà in cinque moduli distinti e reciprocamente complementari.

¹ COM(2004) 471 definitivo.

² GU C 234 del 22 settembre 2005, pag. 46.

³ GU C 71 del 22 marzo 2005, pag. 34.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

La proposta modificata comprende tutte le modifiche adottate dal Consiglio con l'accordo politico del 15 novembre 2005. La proposta della Commissione comporta inoltre una nuova dotazione finanziaria coerente con le prospettive finanziarie e per questo una nuova fascia d'età è stata inclusa nel programma.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il 25 ottobre 2005 il Parlamento europeo ha adottato 68 emendamenti. La Commissione ritiene che molti degli emendamenti del Parlamento europeo siano interamente, in linea di principio o parzialmente accettabili, in quanto si tratta di modifiche che migliorano la sua proposta, preservandone nel contempo gli obiettivi e la sostenibilità politica. La Commissione è in condizione di accettare, in tutto o in parte, i seguenti emendamenti.

- **Emendamento 1** (inserimento di un riferimento alla parità tra uomini e donne e alla lotta alle discriminazioni): cfr. considerando 2.
- **Emendamento 3** (indicazione delle varie forme di discriminazione): cfr. considerando 12.
- **Emendamento 4** (inserimento del principio dei diritti umani e delle libertà fondamentali) cfr. considerando 16.
- **Emendamento 5** (modifica d'ordine redazionale): cfr. considerando 21.
- **Emendamento 6** (inserimento di un riferimento alla *tolleranza* e alla *diversità*): cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b).
- **Emendamento 7** (inserimento di un riferimento alla *varietà linguistica*): cfr. articolo 2, paragrafo 3.
- **Emendamento 8** (inserimento di un nuova lettera relativa alla partecipazione dei giovani alla vita democratica): cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera b *bis*).
- **Emendamento 10** (inserimento del riferimento all'uguaglianza e alla non discriminazione): cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera e).
- **Emendamento 11** (sottolinea l'importanza di considerare i giovani disabili): cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera g).
- **Emendamento 12** (inserimento di una nuova lettera relativa all'apprendimento informale e alla cittadinanza attiva): cfr. articolo 1, lettera h *bis*).
- **Emendamento 13** (Inserimento di un riferimento alla *tolleranza*): cfr. articolo 3, paragrafo 2.
- **Emendamento 14** (modifica d'ordine redazionale): cfr. articolo 3, paragrafo 3.

- **Emendamento 15** (correzione del concetto di *animatori socioeducativi*): cfr. articolo 3, paragrafo 4, lettera b).
- **Emendamento 16** (sottolinea l'importanza di considerare i giovani disabili): cfr. articolo 3, paragrafo 4, lettera d).
- **Emendamento 17** (inserimento del riferimento alla dimensione locale e regionale): cfr. articolo 3, paragrafo 5.
- **Emendamento 19** (modifica d'ordine redazionale): cfr. articolo 4, paragrafo 3.
- **Emendamento 20** (Inserimento di un riferimento alla *tolleranza*): cfr. articolo 4, paragrafo 3.
- **Emendamento 21** (descrive in modo più dettagliato gli obiettivi dell'azione 5): cfr. articolo 4, paragrafo 4.
- **Emendamento 22** (inserimento del concetto di *seminari giovanili*): cfr. articolo 4, paragrafo 5.
- **Emendamento 23** (sottolinea che il gruppo principale di destinatari è quello dei giovani di età compresa tra 15 e 28 anni): cfr. articolo 6, paragrafo 2.
- **Emendamento 26** (inserimento di un rinvio all'articolo 11): cfr. articolo 8, paragrafo 3.
- **Emendamento 27** (inserimento del riferimento alla consultazione dei soggetti interessati nella valutazione del programma): cfr. articolo 15, paragrafo 1.
- **Emendamento 31** (inserimento di ulteriori ambiti cui il programma dà il suo contributo): cfr. articolo 11, paragrafo 3.
- **Emendamento 32** (inserimento di un riferimento alle *azioni locali*): cfr. articolo 12, paragrafo 1.
- **Emendamento 34** (inserimento del principio di *proporzionalità*): cfr. articolo 14, paragrafo 2.
- **Emendamento 36** (inserimento di soglie finanziarie minime per ciascuna azione del programma): cfr. allegato, parte intitolata "*Gestione del programma*".
- **Emendamento 37** (riguarda le attività preparatorie finalizzate a preparare i giovani alla partecipazione ai progetti): cfr. allegato, azione 1, punto 1.1.
- **Emendamento 39** (aggiunge una dimensione internazionale alla misura di cui al punto 1.3): cfr. allegato, azione 1, punto 1.3.
- **Emendamento 40** (inserimento di soglie finanziarie minime per ciascuna azione del programma): cfr. allegato, parte intitolata "*Gestione del programma*".

- **Emendamento 41** (precisa che i progetti del Servizio volontario europeo possono essere realizzati a tutti i livelli, da quello locale a quello internazionale): cfr. allegato, azione 2, quarto paragrafo.
- **Emendamento 43** (modifica d'ordine redazionale): cfr. allegato, titolo dell'azione 3.
- **Emendamento 44** (inserimento di soglie finanziarie minime per ciascuna azione del programma): cfr. allegato, parte intitolata "*Gestione del programma*".
- **Emendamento 45** (sottolinea che la misura di cui al punto 3.1 riguarda tutti i paesi interessati dalla politica di vicinato, la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali): cfr. allegato, azione 3, punto 3.1.
- **Emendamento 46** (inserimento di soglie finanziarie minime per ciascuna azione del programma): cfr. allegato, parte intitolata "*Gestione del programma*".
- **Emendamento 47**: (inserimento di un riferimento alla guida dell'utente): cfr. allegato, parte intitolata "*Informazione*".
- **Emendamento 48** (inserimento di soglie finanziarie minime per ciascuna azione del programma): cfr. allegato, parte intitolata "*Gestione del programma*".
- **Emendamento 50** (comporta un riferimento a un linguaggio inclusivo per quanto concerne le pubblicazioni relative al programma): cfr. allegato, azione 4, punto 4.5.
- **Emendamento 51** (inserimento di soglie finanziarie minime per ciascuna azione del programma): cfr. allegato, parte intitolata "*Gestione del programma*".
- **Emendamento 53** (inserimento di un riferimento a una banca dati): cfr. allegato, parte intitolata "*Informazione*".
- **Emendamento 54** (inserimento di riferimenti ad attività sportive e culturali che promuovano l'integrazione sociale): cfr. articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo 1, lettera e).
- **Emendamento 55** (inserimento di un termine per le procedure di conclusione dei contratti): cfr. articolo 14, paragrafo 3 *bis*).
- **Emendamento 58** (inserimento della "settimana europea della gioventù" nell'azione 5: cfr. allegato, azione 5, punto 5.1.

4. CONCLUSIONE

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come segue.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma "GIOVENTÙ IN AZIONE" per il periodo 2007-2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁸,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù sia volta a favorire, tra le altre azioni, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi.
- (2) Il trattato dell'Unione europea è fondato sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, **della parità tra uomini e donne e sulla lotta alle discriminazioni**; la promozione della cittadinanza attiva dei giovani deve contribuire allo sviluppo di questi valori.
- (3) Con la decisione n. 1031/2000/CE del 13 aprile 2000 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno istituito il programma d'azione comunitaria "Gioventù"⁹. Sulla base dell'esperienza acquisita attraverso tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l'azione dell'Unione europea in questo settore.
- (4) Con la decisione n. 790/2004/CE del 21 aprile 2004, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno istituito un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù¹⁰.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C **234** del **22.9.2005**, pag. **46**.

⁷ GU C **71** del **22.3.2005**, pag. **34**.

⁸ GU C **325** del **24.12.2002**, pag. **132**.

⁹ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

¹⁰ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

- (5) Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l'Unione un obiettivo strategico che prevede, tra l'altro, una politica attiva dell'occupazione che attribuisca una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, completato da una strategia in materia di sviluppo duraturo varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 2001.
- (6) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l'Unione europea consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee.
- (7) Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro bianco "Un nuovo slancio per la gioventù europea", che propone un quadro di cooperazione nel settore della gioventù mirante a rafforzare in modo prioritario la partecipazione, l'informazione, le attività di volontariato dei giovani ed una migliore conoscenza del settore della gioventù; il Parlamento europeo, nel suo parere del 14 maggio 2002, ha fatto sue queste proposte.
- (8) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002¹¹, stabilisce in particolare un metodo aperto di coordinamento che copre le seguenti priorità: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore conoscenza del settore della gioventù; in occasione dell'attuazione del presente programma è doveroso tenere conto dei suoi lavori.
- (9) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 5 maggio 2003¹², sottolinea la necessità di mantenere e sviluppare gli strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù, e, ancora, che le priorità e gli obiettivi del presente programma dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù.
- (9 bis) Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 ha adottato il Patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di crescita e occupazione di Lisbona. Il Patto si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare**¹³.
- (10) L'azione della Comunità comporta un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare ad eliminare le disuguaglianze nonché a promuovere l'uguaglianza tra gli uomini e le donne, ai sensi dell'articolo 3 del trattato.
- (11) Occorre soddisfare le necessità specifiche delle persone disabili.
- (12) È necessario promuovere la cittadinanza attiva e, **nell'attuazione delle linee di azione, rafforzare la lotta contro tutte le forme di esclusione e di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, comprese quelle fondate sul sesso, sulla razza o**

¹¹ GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

¹² GU C 115 del 13.5.2003, pag. 1.

¹³ **Doc. 7619/1/05. Conclusione 37.**

sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, l'età o le tendenze sessuali, in conformità dell'articolo 13 del trattato.

- (13) I paesi candidati all'Unione europea ed i paesi dell'EFTA membri dell'accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi.
- (14) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato "l'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: progredire sulla via dell'integrazione europea", che prevede l'apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo di stabilizzazione e d'associazione sulla base di accordi quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi.
- (15) Dovrebbero essere previste delle disposizioni in previsione dell'apertura del programma alla Confederazione elvetica.
- (16) La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla conferenza euro-mediterranea afferma che gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni a una più stretta cooperazione tra i partner mediterranei, **nel rispetto dei principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali.**
- (17) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla base della comunicazione della Commissione intitolata "Europa ampliata - Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali", menziona, come assi d'azione dell'Unione europea, l'intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell'insegnamento e della formazione.
- (18) Le relazioni di valutazione intermedia dell'attuale programma GIOVENTÙ, nonché la consultazione pubblica sul futuro dell'azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello europeo e ne auspicano un'attuazione più semplice, di facile utilizzo e flessibile.

(18 bis) L'attuazione del programma può, in base al principio di una buona gestione finanziaria, essere semplificata ricorrendo al finanziamento forfettario per quanto riguarda il sostegno accordato ai partecipanti al programma o il sostegno comunitario concesso alle strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.

- (19) Il programma dovrebbe essere sottoposto a controllo e valutazioni regolari nell'ambito di una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, per consentire gli adeguamenti del caso, in particolare per le priorità d'applicazione delle misure. **Il controllo e le valutazioni dovrebbero comprendere obiettivi e indicatori adeguati e misurabili.**
- (20) La formulazione della base giuridica del programma deve essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire all'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013, e di evitare le disposizioni inutilmente dettagliate contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la decisione a definizioni generiche delle azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di accompagnamento.

20 bis) È opportuno garantire una corretta chiusura del programma, soprattutto in relazione alla proroga dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la gestione delle azioni non ancora concluse entro la fine del 2013 sarà garantita, se necessario, attraverso l'assistenza tecnica e amministrativa.

- (21) Occorre prevedere le modalità particolari d'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio¹⁴ e delle sue misure d'applicazione nonché le deroghe a tali testi rese necessarie dalle caratteristiche dei ~~beneficiari~~ **partecipanti** e dalla natura delle azioni.
- (22) Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le irregolarità e le frodi nonché recuperare i fondi perduti, versati o utilizzati indebitamente.
- (23) La decisione fissa per tutta la durata del programma un pacchetto finanziario che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi ~~del punto 33~~ dell'accordo interistituzionale del ~~6~~ **17** maggio ~~1999~~ **2006** tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio¹⁵.
- (24) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere raggiunti dagli Stati membri, dal momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di informazioni a livello europeo, mentre, vista la dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del presente programma, è possibile raggiungere gli obiettivi a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in questo senso, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio della proporzionalità enunciato nel citato articolo, la presente decisione non si spinge oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi auspicati.
- (25) Occorre adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁶.
- (26) Occorre adottare i provvedimenti transitori per il seguito delle azioni intraprese entro il 31 dicembre 2006 conformemente alla decisione n. 1031/2000/CE ed alla decisione n. 790/2004/CE del 21 aprile 2004,

DECIDONO:

¹⁴ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

¹⁵ GU C 472 I del 11.18.6.1999, pag. I14.

¹⁶ GU C L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 1

Stabilimento del programma

1. La presente decisione stabilisce il programma d'azione comunitaria "GIOVENTÙ in AZIONE", qui di seguito denominato "il programma", che mira a sviluppare la politica di cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea.
2. Il programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
 - a) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;
 - b) sviluppare la solidarietà **e promuovere la tolleranza tra i** dei giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea;
 - c) favorire la comprensione reciproca ~~dei popoli tramite i giovani~~ **tra i giovani dei vari paesi**;
 - d) contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;
 - e) favorire la cooperazione europea ~~in materia di politiche~~ **nel settore** della gioventù.
2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari agli obiettivi perseguiti in altri settori ~~d'azione~~ **di attività** dell'Unione europea, in particolare nel settore ~~dell'istruzione e della~~ **dell'apprendimento permanente, compresi la** formazione professionale ~~nel contesto di un'Europa della conoscenza e della formazione lungo tutto l'arco della vita~~ **l'apprendimento non formale e informale**, nonché nei ~~in altri~~ **in altri** settori, **quali la** della cultura, e dello ~~lo~~ sport **e l'occupazione**.
3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della varietà culturale, e multiculturale **e linguistica** dell'Europa, **la promozione della coesione sociale e** la lotta contro ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sulla disabilità, sull'età, o sull'orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Obiettivi specifici del programma

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1. Nel quadro dell'obiettivo generale "promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare":
 - a) offrire ai giovani ed alle organizzazioni della gioventù ~~che li rappresentano~~ l'opportunità di partecipare allo sviluppo della società in generale e dell'Unione europea in particolare;
 - b) sviluppare il sentimento d'appartenenza all'Unione europea da parte dei giovani;
 - b bis) incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;**
 - c) sviluppare la mobilità dei giovani in Europa;
 - d) sviluppare l'apprendimento interculturale da parte dei giovani;
 - e) garantire la promozione dei valori fondamentali dell'Unione presso i giovani, **in particolare il rispetto per la dignità dell'uomo, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione;**
 - f) incoraggiare lo spirito di iniziativa, d'impresa e di creatività;
 - g) garantire la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, **compresi quelli disabili;**
 - h) garantire il rispetto della parità tra donne e uomini nella partecipazione al programma e la promozione dell'uguaglianza tra i sessi nel quadro delle azioni;
 - h bis) offrire opportunità di apprendimento non formale e informale che abbiano una dimensione europea e creare opportunità innovative in relazione alla cittadinanza attiva.**
2. Nel quadro dell'obiettivo generale "sviluppare la solidarietà **e promuovere la tolleranza tra i** dei giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea":
 - a) offrire ai giovani l'opportunità di esprimere il loro impegno personale con attività di volontariato a livello europeo ed internazionale;
 - b) associare i giovani alle azioni ~~di~~ **che promuovono la** solidarietà **tra i cittadini** dell'Unione europea;
 - ~~e) contribuire alla cooperazione tra i servizi civili e volontari che coinvolgono giovani a livello nazionale.~~
3. Nel quadro dell'obiettivo generale "favorire la comprensione reciproca dei popoli ~~tramite i giovani~~ **tra i giovani dei vari paesi**":

- a) sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi;
 - b) contribuire a sviluppare in questi paesi la qualità delle strutture di appoggio per i giovani, nonché ~~quella del lavoro degli animatori socioeducativi~~ **il ruolo di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;**
 - c) sviluppare con ~~gli~~ altri paesi cooperazioni tematiche che coinvolgono i giovani e ~~gli animatori socio-educativi~~ **coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.**
4. Nel quadro dell'obiettivo generale "contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed a quello della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù":
- a) contribuire alla messa in rete delle organizzazioni;
 - b) sviluppare la formazione e la cooperazione ~~degli animatori socioeducativi~~ **tra coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;**
 - c) stimolare l'innovazione in materia di attività a favore dei giovani;
 - d) contribuire al miglioramento dell'informazione dei giovani, **prestando una particolare attenzione all'accesso dei giovani disabili;**
 - e) ~~consentire il riconoscimento dell'istruzione non formale dei giovani.~~
 - e) **sostenere i progetti e le iniziative a lungo termine per i giovani di organismi regionali e locali;**
 - f) **agevolare il riconoscimento dell'apprendimento non formale dei giovani e delle competenze acquisite grazie alla partecipazione al presente programma;**
 - g) **scambiare le migliori pratiche.**
5. Nel quadro dell'obiettivo generale "favorire la cooperazione europea ~~in materia di politiche nel settore della gioventù~~", **tenendo debitamente conto dei livelli locale e regionale:**
- a) incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra amministrazioni e responsabili politici **a ogni livello;**
 - b) incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili politici ed i giovani;
 - c) migliorare la conoscenza del settore della gioventù;
 - d) **contribuire alla cooperazione tra varie attività nazionali e internazionali di volontariato giovanile.**

Azioni del programma

Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati attraverso le azioni seguenti, elencate in dettaglio nell'allegato.

1. Gioventù per l'Europa

Questa azione punta a sostenere:

- gli scambi di giovani nell'intento di aumentarne la mobilità;
- lo spirito di iniziativa, nonché i progetti e le attività di partecipazione alla vita democratica mirati a svilupparne il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca.

2. Il Servizio volontario europeo

Questa azione punta a ~~rafforzare~~ **sostenere** la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

3. Gioventù ~~per il~~ nel mondo

Questa azione ~~in virtù dell'articolo 5 del programma~~ punta a:

- sostenere progetti con i paesi partner del programma di cui all'articolo 5, in particolare lo scambio di giovani e ~~di animatori socioeducativi~~ **coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili**;
- ~~il sostegno alle~~ **sostenere le** iniziative che rafforzano la comprensione reciproca dei giovani ed il loro senso della solidarietà **e della tolleranza**, nonché lo sviluppo della cooperazione nel settore della gioventù e della società civile in questi paesi.

4. ~~Animatori socioeducativi e~~ Sistemi di sostegno per i giovani

Questa azione punta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, **la consulenza a favore di coloro che elaborano i progetti, la qualità attraverso** lo scambio, la formazione e la messa in rete ~~degli animatori socioeducativi~~ **di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili**, l'incentivazione dell'innovazione e della qualità delle azioni, l'informazione dei giovani, e l'attuazione delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere i suoi obiettivi, **nonché la promozione di partnership con le autorità locali e regionali**.

5. Sostegno alla cooperazione ~~politica~~ europea nel settore della gioventù

Questa azione punta a:

- organizzare il dialogo **strutturato** tra i vari soggetti del mondo della gioventù, in particolare i giovani, ~~gli animatori socioeducativi~~, **coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili** ed i responsabili politici;

- sostenere seminari giovanili su tematiche sociali, culturali e politiche di interesse per i giovani;
- contribuire allo sviluppo della cooperazione politica nel settore della gioventù ~~e ad assicurare i lavori e~~;
- facilitare lo sviluppo ~~le messe in rete~~ delle reti necessarie ad una migliore conoscenza del settore della gioventù.

Articolo 5

Partecipazione al programma

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, qui di seguito denominati "i paesi partecipanti al programma":
 - a) gli Stati membri;
 - b) gli stati dell'EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;
 - c) ~~la Turchia ed i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale~~ che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali di partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, fissate fissati ~~rispettivamente nell'accordo~~ negli accordi quadro e ~~nelle decisioni dei consigli d'associazione~~ con essi conclusi;
 - d) i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro ~~da concludere riguardo~~ relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari;
 - e) la Confederazione elvetica, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.
2. Le azioni di cui ai punti 2.1, ~~2.2~~ e 3 dell'allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso accordi connessi al settore gioventù ~~di associazione o di cooperazione~~ con la Comunità europea, qui di seguito denominati "i paesi partner del programma".

La cooperazione di cui al primo capoverso avviene, se del caso, tramite crediti supplementari dei paesi partner del programma che verranno erogati in base a procedure da decidere insieme ~~ai a tali paesi partner del programma~~.

Articolo 6

Accesso al programma

1. Il programma ~~è rivolto ai~~ intende sostenere i progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, ~~aidei~~ gruppi di giovani, ~~agli animatori socioeducativi, alle~~ di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili,

nelle organizzazioni e associazioni senza fini di lucro nonché, in casi debitamente giustificati, ed agli altri partner attivi nel settore della gioventù.

2. Fatte salve le modalità definite nell'allegato per l'attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 13 ai 30 anni; **il gruppo principale di destinatari dovrebbe essere quello dei giovani di età compresa tra 15 e 28 anni.**
3. I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell'azione, in un paese partner del programma.
4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono potere avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell'allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti al **programma** garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che, **hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma** per ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, mentale, economico, **o culturale o geografico, hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma perché abitano in zone isolate.**
5. I paesi partecipanti al programma ~~adottano~~ **si adoperano per adottare** le misure necessarie ~~per eliminare gli ostacoli alla mobilità dei~~ **affinché i** partecipanti **al programma,** ~~nonché per consentire loro di~~ **possano** accedere alle cure sanitarie; ~~di conservare la propria assicurazione sociale, di viaggiare e di risiedere nel paese ospitante. Ciò riguarda in particolare il diritto di ingresso, di soggiorno e di libera circolazione. I paesi partecipanti al programma adottano — se del caso — le misure necessarie per garantire l'ammissione sul proprio territorio dei beneficiari provenienti da paesi terzi.~~ **conformemente a quanto previsto dal diritto comunitario. Il paese d'origine si adopera per adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al Servizio volontario europeo possano mantenere la loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì, per quanto possibile, di adottare le misure che ritengano necessarie e auspicabili per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all'accesso al presente programma.**

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della gioventù, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Attuazione del programma

1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all'allegato.
2. La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma, e valorizzare le azioni del programma.

3. La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure necessarie per ~~promuovere~~ **favorire** il riconoscimento dell'istruzione ~~apprendimento~~ non formale ed informale a favore dei giovani, ~~segnatamente~~ **ad esempio** mediante la ~~consegna di un attestato~~ **attestati o certificati** di un certificato di livello nazionale o europeo che, **tenendo conto delle situazioni nazionali**, riconoscano in particolare l'esperienza acquisita dai beneficiari e sanciscano la partecipazione diretta dei giovani o degli animatori socioeducativi **di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili** ad un'azione del programma. **Questo obiettivo può essere rafforzato attraverso un meccanismo di complementarità con altre azioni della Comunità, secondo quanto previsto dall'articolo 11.**
4. La Commissione, **in collaborazione con** ed i paesi partecipanti al programma, ~~garantiscono la~~ **assicura l'adeguata** tutela degli interessi finanziari dell'~~Unione~~ **della Comunità**, introducendo misure efficaci, proporzionate e dissuasive, **controlli amministrativi e sanzioni.**
5. La Commissione ed i paesi partecipanti al programma fanno in modo che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente rese note e pubblicizzate.
6. I paesi partecipanti al programma ~~devono~~:
- a) ~~adottare~~ **adottano** le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma al loro livello, coinvolgendo le parti collegate al mondo giovanile concordemente alle pratiche nazionali;
 - b) ~~stabilire o designare e assicurare~~ **costituiscono o designano e seguono** il ~~seguito alle~~ **le** agenzie nazionali per la gestione dell'attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e nel rispetto dei criteri seguenti:
 - i) un organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve possedere la personalità giuridica **o fare parte di un'organizzazione avente personalità giuridica** (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale;
 - ii) deve disporre di un personale sufficiente e in possesso di qualifiche ~~professionali e linguistiche~~ adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale; ~~iii) deve disporre di~~, infrastrutture adeguate, ~~in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche ed i mezzi di comunicazione;~~ ~~iv) deve operare in e~~ un contesto amministrativo che gli permetta di ~~adempiere adeguatamente ai suoi compiti ed~~ evitare ogni conflitto d'interesse;
 - iii) deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;
 - iv) deve offrire garanzie finanziarie sufficienti (preferibilmente emananti da un'autorità pubblica) e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire;

- c) ~~assumersi~~ **si assumono** la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui al punto b), dei crediti trasferiti alle stesse in funzione della concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell'obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai beneficiari;
- d) ~~adottare~~ **adottano** le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza finanziaria delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare:
 - i) ~~fornire~~ **forniscono** alla Commissione, prima dell'avviamento dei lavori dell'agenzia nazionale, le assicurazioni del caso riguardo all'esistenza, la pertinenza ed il funzionamento regolare dell'agenzia nazionale, in conformità con le norme di buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure di mercato e di concessione delle sovvenzioni;
 - ii) ~~garantire~~ **garantiscono** alla Commissione - alla fine di ciascun esercizio annuale - l'affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e della regolarità dei loro conti;
 - e) **iii)** in caso d'irregolarità, di negligenza o di frode imputabile all'agenzia nazionale di cui al punto b) che costringa la Commissione a recuperare fondi presso l'agenzia nazionale, ~~assumersi~~ **si assumono** la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati.
- 7. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo ~~9~~ **10**, paragrafo 1, la Commissione può stabilire, per ciascuna delle azioni di cui all'allegato, degli orientamenti fondati sull'evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù, per adattare le azioni del programma a tale evoluzione.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ~~composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.~~
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Misure d'esecuzione

1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto concerne le materie sottoindicate sono varate in conformità con la procedura di gestione di cui all'articolo ~~10~~ **9**, paragrafo 2:
 - a) le modalità d'attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale;
 - b) l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;
 - c) in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il ~~PNL~~ **PIL** e la distanza geografica tra paesi) da applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato;
 - d) le modalità di valutazione del programma;
 - e) le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani alle azioni;
 - f) le modalità d'adattamento delle azioni del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 7.
2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto concerne le materie sottoindicate sono varate in conformità con la procedura consultiva di cui all'articolo ~~10~~ **9**, paragrafo 3.

Articolo 11

Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari

1. La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri provvedimenti comunitari, in particolare quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, ~~la gioventù,~~ **la cultura, la cittadinanza,** lo sport, le lingue, **l'occupazione, la salute, la ricerca, l'imprenditoria, l'azione esterna dell'Unione,** l'inserimento sociale, la parità tra i sessi, ~~e la lotta contro le discriminazioni, la ricerca, l'imprenditoria e l'azione esterna dell'Unione.~~
2. Il programma può, **ove se ne ravvisi la compatibilità,** mettere in comune mezzi con altri strumenti comunitari per realizzare azioni corrispondenti ad obiettivi comuni al programma ed a tali strumenti.
3. La Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea cercano di valorizzare le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d'azione comunitari, in particolare l'istruzione, la formazione, la cultura e lo sport, **le lingue, l'inserimento sociale, la parità tra i sessi, e la lotta contro le discriminazioni.**

Articolo 12

Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali

1. I paesi partecipanti al programma possono ~~ottenere~~ **chiedere alla Commissione l'autorizzazione al rilascio di** un marchio europeo per azioni nazionali, ~~e regionali o~~ **locali** simili a quelle di cui all'articolo 4.
2. Un paese partecipante al programma può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che ne garantisca il finanziamento in misura proporzionale.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie generali

1. La dotazione finanziaria di massima per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è stabilita a ~~915~~ **885** milioni di euro.
2. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari

1. ~~Conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consiglio¹⁷, i~~ beneficiari del programma possono essere persone fisiche **e giuridiche**.
2. ~~Conformemente all'articolo 176, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 della Commissione¹⁸, la~~ **La** Commissione può decidere, in funzione della caratteristica dei beneficiari e della natura delle azioni, se sia il caso di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro. **In sede di definizione dei requisiti in rapporto all'ammontare del contributo finanziario, la Commissione deve rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della loro età, del tipo di azione e dell'entità del contributo finanziario.**
3. A seconda della natura dell'azione, gli aiuti finanziari potranno assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. ~~Ai sensi dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione e a~~ **A** seconda della

¹⁷ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

¹⁸ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.

3 bis Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti dovrebbero essere firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione.

4. Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro di questo programma agli organismi attivi a livello europeo nell'accezione di cui all'articolo 162 del regolamento n. 2342/2002 della Commissione, in caso di rinnovo non hanno carattere degressivo obbligatorio ai sensi dell'articolo 113 paragrafo 2 del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio.
5. Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1605/2002¹⁹, la Commissione può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio alle strutture ~~organismi~~ di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
6. Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002²⁰, la possibilità descritta al paragrafo 5 vale anche per le strutture ~~dei~~ **di tutti i** paesi partecipanti al programma ~~non disciplinate dal diritto degli Stati membri, o degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.~~

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma **rispetto agli obiettivi stabiliti**. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché delle attività specifiche. **Le consultazioni della Commissione in merito a tale monitoraggio coinvolgono i giovani.**
2. La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma.
3. I paesi partecipanti al programma presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'attuazione del programma, ed entro il 30 giugno 2015 una relazione sull'impatto del programma.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:
 - a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 marzo 2011;
 - b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;

¹⁹ **GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.**
²⁰ **GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.**

- c) una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 marzo 2016.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE, esse continueranno a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni. **Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013 potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della gestione delle azioni non ancora conclusesi entro il 31 dicembre 2013.** Il comitato previsto dall'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo ~~40~~ **9** della presente decisione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni nn. 1031/2000/CE e 790/2004/CE.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti ~~di portata limitata~~ che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani. **Per accrescere l'impatto del programma, i progetti dovrebbero rafforzare la cooperazione strutturata tra i vari protagonisti nel settore della gioventù e avere un effetto moltiplicatore.**

La partecipazione dei giovani alle varie azioni del programma non richiede esperienze o qualifiche precedenti, salvo in alcuni casi **eccezionali** ~~particolari specificati nelle azioni.~~

Il programma deve essere attuato con modalità agevoli.

Il programma deve incoraggiare lo spirito di iniziativa, d'impresa e di creatività dei giovani, facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi quelli disabili, e garantire il rispetto della parità tra donne e uomini nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere in ogni azione.

La partecipazione alle azioni è possibile a condizione che sia prevista un'opportuna copertura assicurativa che garantisca la protezione dei giovani durante l'attuazione delle attività del programma.

AZIONI

Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti:

AZIONE 1 - Gioventù per l'Europa

Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le misure seguenti:

1.1. Scambi di giovani

Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi vengono praticati di norma da gruppi di giovani tra i 13 e i 25 anni.

Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse, offrendo ai giovani l'opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo, **ma non esclude attività bilaterali di questo tipo.**

Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell'attività di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono **particolarmente** utilizzati per i giovani ~~più svantaggiati~~ **con minori opportunità**, per rafforzare la loro partecipazione al programma.

Questa misura sostiene anche attività preparatorie **e di follow-up** miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale, ~~nonché delle riunioni transnazionali di giovani desiderosi di discutere di argomenti importanti per il loro futuro e quello dell'Europa.~~

1.2. Sostegno alle iniziative dei giovani

Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale nonché la loro creatività. Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative di giovani, con l'ausilio di una cornice adeguata, possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.

Particolare attenzione è prestata ai giovani ~~più svantaggiati~~ **con minori opportunità**.

1.3. Progetti di democrazia partecipativa

Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro comunità a livello locale, regionale o nazionale **o internazionale**.

Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni.

Queste attività o progetti sono basati su partnership transnazionali che permettono la messa in comune, a livello europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale, basate su miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli di comunità. Queste attività possono comprendere l'organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri al fine di sviluppare nuovi approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un'Europa democratica.

AZIONE 2 - Servizio volontario europeo

Il volontariato mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti:

~~2.1. Servizio volontario europeo individuale~~

Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un'attività non lucrativa e non remunerata a beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.

Il servizio volontario europeo dura ~~vari~~ **non meno di due** mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani ~~più svantaggiati~~ **con minori opportunità**, può essere attuato un servizio volontario europeo abbreviato **e possono essere previsti progetti di volontariato cui sono ammessi gruppi di giovani**.

Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma con un inquadramento adeguato alcune attività di volontariato possono essere già realizzate a partire da 16 anni.

Questa misura sostiene anche progetti di volontariato che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività di portata locale, regionale, nazionale, europea o internazionale in vari settori, tra cui, ad esempio, la cultura, lo sport, la protezione civile, l'ambiente e l'aiuto allo sviluppo.

In casi eccezionali, a seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di progetti possono richiedere la selezione di candidati che dispongono di competenze specifiche.

Questa misura finanzia per intero o parzialmente l'indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani più svantaggiati **con minori opportunità**.

Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare **e istruire** i giovani volontari, ~~in particolare prima della loro partenza, ed a coordinare i vari partner. Se necessario essa permette di garantire il seguito delle,~~ **nonché le** iniziative basate **che intendono giovare** sulle esperienze acquisite **dell'esperienza acquisita dai giovani** in occasione del servizio volontario europeo.

Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale, interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un'importanza particolare è attribuita alla partnership tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi.

2.2 Servizio volontario europeo d'intervento

~~Questa misura sostiene progetti di volontariato con caratteristiche uguali a quelli descritti al punto 2.1, che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività di portata europea o internazionale, in particolare nei settori della cultura, dello sport, della protezione civile, dell'ambiente, dell'aiuto allo sviluppo, ecc.~~

~~Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni.~~

~~A seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di progetti del servizio volontario europeo d'intervento possono giustificare la selezione di candidati che dispongono di competenze specifiche.~~

2.3. Cooperazione tra servizi civili o volontari

~~Questa misura sostiene la cooperazione tra servizi nazionali ed internazionali di giovani volontari. Il programma può sostenere il rafforzamento delle sinergie e la creazione di compatibilità tra le varie forme di servizio civile volontario a livello europeo ed a livello nazionale, al fine di incrementarne la dimensione europea.~~

AZIONE 3 - Gioventù per il nel mondo

Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d'apertura al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che

sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma.

3.1. Cooperazione con i paesi limitrofi ~~all'Europa allargata~~ dell'Unione europea

~~Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma limitrofi all'Europa allargata²⁴:~~

Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati paesi vicini in base alle disposizioni della politica europea di vicinato dell'Unione e ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché quelli svolti in cooperazione con la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali fintantoché essi non soddisferanno i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali **ma anche bilaterali**, che consentono a vari gruppi di giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all'Europa di incontrarsi per realizzare un programma di attività in comune. Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva di questi giovani ai progetti possono beneficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una preparazione a livello linguistico ed interculturale.

A condizione che nei paesi limitrofi vengano create strutture nazionali di gestione adeguate, anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi possono essere finanziate, a condizione che vengano messe in rete con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative giovanili, se dispongono di una cornice adeguata, possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione ~~degli animatori socioeducativi~~ **di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili**, e **nonché** lo scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche tra detti ~~animatori~~ **soggetti**. Questa misura sostiene le attività che faciliteranno la messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità.

Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l'innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù.

²⁴ ~~Senza pregiudizio agli sviluppi futuri, i paesi limitrofi in questione sono Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, territori palestinesi, Siria, e Tunisia.~~

Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d'informazione rivolte ai giovani ~~ed agli animatori socioeducativi~~ **a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.**

Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività relative al settore giovanile nei paesi interessati.

3.2. Cooperazione con gli altri paesi

Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche con gli altri paesi partner del programma.

Essa incoraggia lo scambio tra ~~animatori socioeducativi~~ **coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili** e la loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.

Scambi multilaterali **e bilaterali** di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi ~~che partecipano~~ **partecipanti** al programma.

I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore.

Nell'ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i beneficiari europei dei progetti.

~~AZIONE 4 - Animatori socioeducativi e strutture~~ Strutture di sostegno per i giovani

Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il lavoro **di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili**~~degli animatori socioeducativi~~, a sviluppare la qualità del programma ed a favorire l'impegno cittadino dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù.

4.1. Sostegno alle organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù

Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all'attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio.

Per potere beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un'organizzazione deve rispettare le disposizioni seguenti:

- deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno;
- deve trattarsi di un'organizzazione senza scopi di lucro;

- deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o in alcuni stati dell'Europa orientale²²;
- deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani;
- le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico della gioventù;
- può trattarsi di un'organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di un'organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani;
- l'organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore.

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori beneficiari.

Le attività delle organizzazioni giovanili suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono in particolare le seguenti:

- funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo;
- scambi di giovani e servizi di volontariato;
- apprendimento non formale ed informale e programmi d'attività per la gioventù;
- promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali;
- dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell'Unione europea o sulle politiche per i giovani;
- diffusione di informazioni sull'azione comunitaria;
- azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei giovani.

A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell'organismo selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.

²² Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina.

La sovvenzione è accordata nel rispetto dell'indipendenza dell'organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.

Gli organismi interessati da questa parte beneficiano di un cofinanziamento pari almeno al 20% del loro bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

4.2. Sostegno al Forum europeo della gioventù

Nel quadro di questa misura possono essere accordate sovvenzioni per il sostegno delle attività permanenti del forum europeo della gioventù, organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, nel rispetto dei principi seguenti:

- indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù;
- autonomia del forum europeo della gioventù riguardo alla definizione dettagliata delle proprie attività;
- associazione quanto più ampia possibile alle attività del Forum europeo della gioventù delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni;
- contributo attivo del Forum europeo della gioventù alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni.

Le spese ammissibili dal Forum europeo della gioventù riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del Forum europeo della gioventù, al momento di stanziare le risorse del programma si tiene conto dell'orientamento seguente: le risorse annuali stanziate per il Forum europeo della gioventù non sono inferiori a 2.000.000 di euro.

Le sovvenzioni possono essere concesse al Forum europeo della gioventù previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partnership con la Commissione.

Il Forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20% del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

Le attività realizzate dal Forum Europeo della gioventù sono in particolare le seguenti:

- funzione di rappresentanza ~~dei giovani~~ **delle organizzazioni giovanili** presso l'Unione europea;
- funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'Unione europea;

- rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee;
- rilancio delle informazioni dell'Unione europea nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non governative;
- promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica;
- contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell'Unione europea nel settore della gioventù;
- contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell'istruzione nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative per i giovani in tutta l'Europa;
- azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre regioni della terra nonché sull'azione dell'Unione europea a favore dei giovani.

4.3. Formazione e messa in rete degli animatori socioeducativi di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione ~~degli animatori socioeducativi nel settore della gioventù~~ **di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili**, in particolare degli animatori per la gioventù, dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani nonché degli esperti di pedagogia partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone pratiche tra **coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili** ~~italiani animatori~~. La misura sostiene inoltre le attività che agevolano la creazione di progetti, e partnership **e reti** durature e di qualità nel quadro del programma. **Può comprendere, ad esempio, l'osservazione in situazione di lavoro.**

È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie.

4.4. Progetti volti a stimolare l'innovazione e la qualità

Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all'evoluzione del quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione delle informazioni.

4.5. Azioni d'informazione rivolte ai giovani ed agli animatori socioeducativi e a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a facilitare l'espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività di livello europeo e nazionale che migliorano l'accesso dei giovani all'informazione ed ai servizi di

comunicazione, rafforzano la diffusione di un'informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e alla diffusione delle informazioni.

Questa misura contribuisce ~~in particolare~~, **ad esempio**, allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i giovani utilizzano più spesso. L'azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l'impegno dei giovani nella preparazione e diffusione di consigli e prodotti d'informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la qualità dell'informazione e l'accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. **Tutte le pubblicazioni devono rispettare la parità tra i sessi e la diversità.**

4.6. Partnership

Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di coordinamento.

4.7 Sostegno alle strutture del programma

Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all'articolo 8 paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali. ~~Tale assistenza può essere fornita sotto forma di concessione di sovvenzione di funzionamento che non superi il 50% del costo totale ammissibile adottato nel programma di lavoro dell'agenzia.~~ Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la rete Eurodesk, la piattaforma euro-mediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che agiscono in qualità di organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.8 Valorizzazione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l'attuazione del programma. Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

Azione 5 - Sostegno alla cooperazione politica europea nel settore della gioventù

Questa azione punta a favorire la cooperazione europea ~~in materia di politica~~ **nel settore** della gioventù.

5.1. Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù

Questa misura sostiene ~~le attività che permettono~~ la cooperazione ~~politica~~, **i seminari** ed il dialogo strutturato tra i giovani e ~~le loro organizzazioni~~ **coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanile**, da una parte, ed i responsabili della politica per la gioventù, dall'altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle presidenze dell'Unione, nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività dell'Unione europea relative al settore della gioventù.

Questa misura comprende la "settimana europea della gioventù", che potrebbe prevedere manifestazioni negli Stati membri e a livello europeo sull'attività delle istituzioni europee, un dialogo tra i decisori europei e i giovani, e la premiazione dei migliori progetti promossi dal programma.

Questa misura può in particolare sostenere gli obiettivi perseguiti attraverso il metodo aperto di coordinamento nel settore della gioventù e il patto europeo per la gioventù, nonché la cooperazione tra attività nazionali e internazionali di volontariato giovanile.

5.2. Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù

Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare nozioni correlate a temi prioritari del settore giovanile fissati nel quadro del metodo aperto di coordinamento, nonché dei progetti che permettano di completarle, attualizzarle ed agevolarne l'accessibilità.

Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne la qualità.

Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù.

5.3. Cooperazione con organizzazioni internazionali

Questa azione può sostenere la cooperazione dell'Unione europea con organizzazioni internazionali competenti in materia di gioventù, in particolare il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate.

INFORMAZIONE

Per presentare esempi di buone pratiche e progetti modello, sarà sviluppata una banca dati contenente informazioni sulle idee attuali nel campo delle attività giovanili a livello europeo.

La Commissione elaborerà una guida esplicativa in merito agli obiettivi, alle norme e alle procedure del programma, in particolare sui diritti e sugli obblighi giuridici che l'accettazione di una sovvenzione comporta.

6. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Stanziamenti minimi

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della presente decisione, gli importi minimi da destinare alle azioni sono i seguenti, espressi in percentuale rispetto alla dotazione finanziaria di cui al citato articolo:

<u>Azione 1: Gioventù per l'Europa</u>	<u>30%</u>
<u>Azione 2: Servizio volontario europeo</u>	<u>23%</u>
<u>Azione 3: Gioventù nel mondo</u>	<u>4%</u>

Azione 4: Strutture di sostegno per i giovani

15%

Azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

4%

Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit, e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d'informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione nel quadro della gestione del programma.

7. CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti scelti conformemente alla procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 2, della presente decisione si applica un sistema di audit a campionamento.

Il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, il beneficiario di una sovvenzione garantisce che i giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare negli uffici del beneficiario, ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a compimento tali audit.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti della Commissione, e in particolare del diritto di accesso.

Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano prevedono in particolare un seguito ed un controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l'OLAF), e controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie nazionali, nonché, se del caso, presso i beneficiari di sovvenzioni.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità con il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d'irregolarità di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 deve essere intesa come

qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o di un'omissione da parte di un'entità giuridica che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da quest'ultima tramite una spesa indebita.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
PROGRAMME "JEUNESSE EN ACTION"

Domaine(s) politique(s): EDUCATION CULTURE

Activité(s): JEUNESSE

DÉNOMINATION DE L'ACTION: PROPOSITION DE PROGRAMME "JEUNESSE EN ACTION"

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

Ligne 15.05.55 JEUNESSE EN ACTION

Ligne 15.01.04.55 JEUNESSE dépenses d'appui

Ligne 15.01.04.31 Agence exécutive Education et Culture

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action : 885.000.000 euros

2.2 Période d'application: 2007-2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Echancier des crédits d'engagement / crédits de paiement (intervention financière) (*cf. point 6.1.1*)

Millions d'euros (à la 3^e décimale)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et suivantes	Total
Crédits d'engagement (CE)	114.768	118.972	120.080	121.384	122.684	125.082	127.580	850.550
Crédits de paiement (CP)	53.100	110.000	115.000	116.000	117.000	120.000	220.550	850.550

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (*cf. point 6.1.2*)

CE	4.932	4.428	4.820	4.916	5.016	5.118	5.220	34.450
CP	4.932	4.428	4.820	4.916	5.016	5.118	5.220	34.450

Sous-total a+b								
CE	119.700	123.400	124.900	126.300	127.700	130.200	132.800	885.000
CP	58.032	114.428	119.820	120.916	122.016	125.118	225.770	885.000

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (*cf. points 7.2 et 7.3*)

CE/CP	4.221	4.221	4.221	4.221	4.221	4.221	4.221	29.547
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

TOTAL a+b+c								
CE	123.921	127.621	129.121	130.521	131.921	134.421	137.021	914.547
CP	62.253	124.041	125.137	126.237	129.339	129.339	229.991	914.547

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

2.5 Incidence financière sur les recettes²³

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Nature de la dépense		Nouvelle	Participation AELE	Participation pays candidats	Rubrique PF
DNO	CD	NON	OUI	OUI	N°3 b Citoyenneté

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3^e décimale)

Ventilation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Action 1 – Jeunesse pour l'Europe	40.008	41.346	41.788	42.214	42.637	43.468	44.336	295.797
Action 2 – Service volontaire Européen	33.319	35.121	35.272	35.668	36.063	36.769	37.503	249.715
Action 3 – Jeunesse pour le monde	7.347	7.574	7.666	7.752	7.838	7.991	8.151	54.319
Action 4 – animateurs socio-éducatifs et systèmes d'appui	29.493	30.186	30.552	30.895	31.237	31.849	32.485	216.697
Action 5 – Coopération politique	4.601	4.745	4.802	4.855	4.909	5.005	5.105	34.022
TOTAL	114.768	118.972	120.080	121.384	122.684	125.082	127.580	850.550

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
--	------	------	------	------	------	------	------	-------

²³ Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

1) Assistance technique et administrative (ATA):								
a) contribution à l'agence exécutive	3.773	3.723	3.797	3.873	3.951	4.031	4.111	27.259
b) Autre assistance technique et administrative :								
- intra-muros:								
experts avec honoraires :	0.034	0.035	0.036	0.036	0.037	0.038	0.039	0.255
- extra-muros:								
Audits des Agences Nationales	0.364	0.371	0.379	0.386	0.394	0.402	0.410	2.706
Audits des projets	0.029	0.030	0.030	0.031	0.032	0.032	0.033	0.217
SYMMETRY	0.078	0.080	0.081	0.083	0.034	0.086	0.088	0.530
Sous-total 1	4.278	4.239	4.323	4.409	4.448	4.589	4.681	30.967

2) Dépenses d'appui (DDA):	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
a) Études	0.104	0.106	0.108	0.110	0.113	0.115	0.117	0.773
b) Réunion d'experts	0.192	0.196	0.200	0.204	0.208	0.213	0.213	1.426
c) Information et publications	0.182	0.186	0.189	0.193	0.197	0.201	0.205	1.353
Sous-total 2	0.478	0.488	0.497	0.507	0.518	0.529	0.535	3.552
TOTAL	4.756	4.727	4.820	4.916	4.966	5.118	5.216	34. 519

6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3^{ème} décimale)

	Type de réalisation	Nbre de réalisations	Coût unitaire moyen	Coût total
ACTION 1 - Jeunesse pour l'Europe				
1.1 Echanges de jeunes	Projets	18.000	10.000	180,000
1.2 Soutien aux initiatives des jeunes	Projets	10.211	6.150	62,798
1.3 Projets de démocratie participative	Projets	5.300	10.000	53,000
Sous total				295,798
ACTION 2 - Service volontaire Européen				
Service volontaire européen	Jeunes impliqués	55.500	4.500	249.750
Sous total				249,750
ACTION 3 - Jeunesse pour le monde				
3.1 Coopération avec les pays voisins de l'Union élargie	Projets	1.300	30.000	39,000
3.2 Coopération avec les autres pays	Projets	511	30.000	15,330
Sous total				54,330
ACTION 4 – animateurs socio-éducatifs et systèmes d'appui				
4.1 Soutien aux organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse	Subventions de fonctionnement	600	25.000	15,000
4.2 Soutien au Forum Européen de la Jeunesse	Subventions de fonctionnement	7	2.200.000	15,400
4.3 Formation et mise en réseau des animateurs socio-éducatifs	Projets	3.900	20.000	78,000
4.4 Projets pour stimuler l'innovation et la qualité	Projets	71	140.000	9,940
4.5 Actions d'information à destination des jeunes et des animateurs socio-éducatifs	Projets	580	12.000	6,960
4.6 Partenariat	Projets	24	200.000	4,797
4.7 Soutien aux structures du programme	fonctionnement	7	12.000.000	84,000
4.8 Valorisation	Subventions et marchés	10	250.000	2.500
Sous total				216,600
ACTION 5 – Coopération politique				
5.1 Rencontres des jeunes, des responsables de politiques de la jeunesse	Projets	75	200.000	15,000
5.2 Soutien aux activités de recherche	Subventions et marchés	43	255.000	10,965
5.3 Coopération avec des Organisations internationales	Accords internationaux	8	1.000.000	8,000
Sous total				33,965
TOTAL GENERAL				850,443

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

7.1 Incidence sur les ressources humaines

Types d'emplois		Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires		Total	Description des tâches découlant de l'action
		Nombre d'emplois permanents	Nombre d'emplois Temporaires		
Fonctionnaires ou Agents temporaires	A B C	13 11 6	1	13 12 6	Mise en œuvre du programme
Autres ressources Humaines END/AUX		4 (END) 3 (AUX B)		4 (END) 3 (AUX B)	
Total		37	1	38	

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines	Montants en euros	Mode de calcul *
Fonctionnaires Agents temporaires	3.240.000 € 108.000 €	30 X 108.000 1 X 108.000
Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire)	180.000 € (END) 324.000€ (Auxiliaires)	4 X 45.000 3 X 108.000
Total	3.852.000	

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire (n° et intitulé)	Montants en euros	Mode de calcul
Enveloppe globale (Titre A7) A0701 – Missions A07030 – Réunions A07031 – Comités obligatoires (1) A07032 – Comités non obligatoires (1) A07040 – Conférences A0705 – Etudes et consultations Autres dépenses (indiquer lesquelles)	68.000 40.400 60.200 - 200.000 -	100 X 650 € + 3.000 € (finances) 2 X 20 personnes X 1.010 € 2 X 35 personnes X 860 €
Systèmes d'information (A-5001/A-4300)		
Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles)		
Total	368.600	

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

I.	Total annuel (7.2 + 7.3)	4.220.600 €
II.	Durée de l'action	7
III.	Coût total de l'action (I x II)	29.544.200 €

The final breakdown of staff between the agency and the Commission for all EAC programmes will be reviewed when the extension of the mandate of the agency is proposed. This operation could lead to a lower increase in the number of posts financed by XX 01 01 compared to those presented in this financial statement.

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedures.